

COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DOVUTI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,

Vista la deliberazione numero 13/1 del 08.04.2014 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici indicante i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per **l'annualità 2014.**

RENDE NOTO

ART. 1

E' **indetto** per **l'anno 2014** un concorso pubblico nell'ambito del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni in locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

ART. 2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire apposita domanda compilata in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata a: Comune di Aritzo – Ufficio Servizi Sociali – a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo entro il giorno **25.07.2014**

ART. 3

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti in locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Aritzo e occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva. Per l'anno in corso destinatari di contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate

27/12/2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva..

La locazione deve permanere al momento della presentazione della domanda e risultare da un contratto regolarmente registrato, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89.

Essere residenti anagraficamente nel Comune di Aritzo(per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione), (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con Legge 06/08/2008, n. 133).

Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente.

I cittadini extra comunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **Reddito** familiare annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime **INPS (€ . 13.035,88)**, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore **al 14% (Fascia A)**; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ . 3.098,74**.
- b) **Reddito** familiare annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore **al 24% (Fascia B)** tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19% + 43% + 67% + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata , pari a **€uro 12.943,98** e pertanto con i seguenti limiti di reddito: **1 o 2 persone** limite € . 16.157,82, **3 persone** € . 19.416,54, **4 persone** € .

superiore a €. 2.320,00.

- c) **Per i nuclei** familiari ove siano presenti anziani o ultra sessantacinquenni e/o disabili (con un grado di invalidità superiore a 2/3) i limiti di reddito indicati rispettivamente nelle fasce A e B) saranno incrementati di un ulteriore 10%.
- d) **Il reddito** del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili (in caso di reddito rilevato dal modello CUD 2013 occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1), negli altri casi quello espressamente indicato quale “reddito imponibile”.
- Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.
- e) **Il reddito** di tale nucleo va diminuito di €. 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione di Prima Istanza della A.S.L. di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia.

Deve essere allegata altresì, copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (12.881,18), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.	PUNTI 5
2) Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello precedente ed inferiore ad €. 12.943,98, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24% incrementati delle percentuali di cui al precedente art. 4 lett. b) :	
Dal 25% al 50,99%	PUNTI 3
Dal 51% in poi	PUNTI 4

I punteggi di cui ai punti 1) e 2), non sono cumulabili.

3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino ai 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello al punto 4)	PUNTI 2
---	----------------

4) Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, certificati da parte dell'autorità competente, oltre i 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3)	PUNTI 3
--	----------------

5) Richiedenti ultra sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	PUNTI 2
---	----------------

6) Nuclei familiari monogenitoriali, con minori a carico	PUNTI 2
--	----------------

7) Nuclei familiari con minori a carico	PUNTI 1
---	----------------

I punteggi di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili.

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli, in caso di ulteriore parità si considera l'età anagrafica, partendo dal più anziano.

Saranno predisposte due distinte graduatorie una per la fascia A) e una per la fascia B).

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune provvede, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6) del presente bando, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Entro il termine di 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati e/o integrazioni della domanda stessa. Il Comune entro i successivi 7 gg provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con determinazione del responsabile del servizio

, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

ART. 8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituali del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = €. 10.000,00;

canone annuo effettivo = €. 3.600,00;

canone sopportabile = €. 10.000,00 x 14% = €. 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: ammontare contributo = €. 3.600,00 – €. 1.400,00 = €. 2.200,00.

L'ammontare del contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

ART. 10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto verrà escluso dalla graduatoria.

Aritzo, 11.07.2014

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott. Stefano Schirmenti